



PROTOCOLLO D'INTESA

tra

Federazione Italiana Medici di Medicina Generale
(di seguito denominata FIMMG)

e

Società Italiana di Igiene Medicina Preventiva e Sanità
Pubblica
(di seguito denominata SITI)

“Collaborazioni didattiche teorico-pratiche nei Corsi di Formazione di Medicina Generale”

PREMESSO CHE

La FIMMG:

- è la Federazione sindacale nazionale di tutela e rappresentanza dei seguenti professionisti:
 - a) Medici operanti nel territorio;
 - b) Medici in possesso del diploma di formazione specifica in Medicina Generale o ammessi al corso di formazione specifica in Medicina Generale;
 - c) Medici pensionati provenienti dalle categorie sopra indicate.
- è associazione libera, autonoma, apartitica, e tra i suoi scopi si propone:
 - a) l'appoggio, la promozione e la realizzazione delle iniziative mirate:
 - alla qualificazione e all'aggiornamento professionale dei Medici di Medicina Generale e di altri soggetti dell'area sanitaria e sociale,
 - alla formazione a tutti i livelli sui temi della medicina territoriale,

- alla ricerca e sperimentazione in Medicina Generale;
- b) l'informazione della categoria, anche attraverso l'attività editrice dei periodici di comunicazione ufficiali e del sito Web della Federazione stessa;
- nel suo ruolo di rappresentanza dei suddetti professionisti assume un ruolo importante nella pianificazione delle attività formative dei Corsi di Formazione di Medicina Generale con particolare riguardo alla programmazione e stesura degli incontri seminariali.

La SITI:

- a) è la società scientifica di riferimento per l'area dell'igiene e sanità pubblica con oltre 3.000 soci tra i quali docenti di igiene, direttori sanitari e dirigenti medici del SSN impegnati nelle aree della prevenzione e organizzazione dei servizi territoriali;
- b) promuove il progresso scientifico e culturale nel campo dell'Igiene, Epidemiologia, Sanità Pubblica, Medicina Preventiva e di Comunità, Programmazione, Organizzazione, Management ed Economia sanitaria, nonché in tutte le altre sue possibili articolazioni funzionali;
- c) rende operante la cooperazione tra gli Igienisti, l'Amministrazione sanitaria e le Istituzioni mediche e scientifiche nazionali e internazionali che perseguono gli stessi fini;
- d) favorisce l'evoluzione e lo sviluppo culturale e professionale delle attività di prevenzione ed il ruolo e la qualificazione dei suoi cultori ed operatori a livello centrale e periferico;
- e) promuove le attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente nei confronti dei soci anche con programmi di educazione continua al fine di elevarne la professionalità e le competenze manageriali, scientifiche e tecniche.
- f) promuove e partecipa, attraverso l'attività dei soci e mediante la collaborazione con altre società e organismi scientifici, a studi e ricerche scientifiche nell'ambito delle discipline di cui al comma a) con predisposizione di manuali, linee-guida, protocolli operativi e studi multicentrici.

Ciò premesso i due soggetti ritengano vi siano margini per una collaborazione sistematica nell'ambito di alcune attività dei predetti corsi regionali di formazione per i MMG e
convengono quanto segue

Art. 1 (Oggetto/ Finalità)

La FIMMG e la SITI, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità e nel rispetto dei principi del Corso di Formazione di Medicina Generale (CFSMG) (art. 26, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999), con il presente Protocollo d'intesa intendono promuovere la collaborazione, al fine di:

- favorire lo sviluppo delle competenze dei medici iscritti al Corso nel settore relativo all'Igiene e Medicina Preventiva;
- coniugare le finalità educative del CFSMG con le esigenze dei medici iscritti, in previsione dell'utilità delle suddette competenze nel futuro ambiente di lavoro territoriale.
- migliorare l'offerta formativa, nella direzione ospedale versus territorio.

Art. 2 (Descrizione del Corso di Formazione Medicina Generale)

Recependo la Direttiva 86/457/CEE del Consiglio del 15 settembre 1986, attraverso il Decreto Legislativo 8 agosto 1991, n. 256, in Italia viene istituito il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale. L'organizzazione e la gestione del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale è affidata alle Regioni, come previsto dal D.Lgs 368/99 e successive modifiche.

Come definito dall' art. 15 del Decreto Legislativo 7 marzo 2006, n. 256, le regioni o province autonome gestiscono direttamente, attraverso i propri uffici, i corsi di formazione specifica in medicina generale. Per gli adempimenti relativi allo svolgimento del corso, esse possono avvalersi della collaborazione degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri dei rispettivi capoluoghi di regione, delle università degli studi, di un apposito centro formativo regionale, ove presente, ovvero possono istituire un centro regionale per la formazione specifica in medicina generale. In ogni caso, esse nominano almeno un gruppo tecnico scientifico di supporto. Con apposito provvedimento regionale o provinciale sono definiti in dettaglio tutti gli aspetti organizzativi e gestionali dei corsi, stabilendone l'assetto organizzativo ed amministrativo, l'articolazione dei periodi della formazione in conformità a quanto stabilito dalle direttive comunitarie e ministeriali.

Il Corso ha durata triennale con una frequenza obbligatoria che comporta un impegno a tempo pieno, di cui 1/3 per attività didattica di tipo seminariale e 2/3 per attività formativa di natura pratica, secondo una specifica articolazione prevista dall'art. 26 del D. Lgs. n.368/99 e successive modifiche e integrazioni.

Il corso prevede ore di attività pratica che si svolgono nell'ambito di istituti clinici universitari o strutture pubbliche ospedaliere e territoriali presso:

- Medicina Clinica e Medicina di Laboratorio
- Chirurgia Generale
- Dipartimento Materno-Infantile
- Ambulatori di Medici di Medicina Generale convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale
- Ostetricia e Ginecologia
- Strutture Territoriali

Il programma delle attività teoriche e quello delle attività pratiche si integrano tra loro a livello di obiettivi didattici, ma sono autonomi nella realizzazione concreta.

Art. 3 (Apporti didattici della SITI)

La SITI, attraverso i suoi soci appartenenti al Collegio dei Docenti universitari di discipline igienistiche e al Collegio degli operatori di sanità pubblica e delle direzioni sanitarie si impegna a:

- Offrire collaborazioni didattiche qualificate per i Medici in formazione nell'ambito delle specifiche tematiche relative all'Igiene e Medicina Preventiva con particolare attenzione a:
 - a) Metodologia epidemiologica con particolare riguardo a sorveglianze e sistemi sentinella

- b) Nozioni di organizzazione sanitaria. Valutazione di efficienza dei nuovi modelli di assistenza territoriale integrata (esempi regionali)
 - c) Conoscenza dei percorsi integrati di assistenza (PTDA)
 - d) Piano nazionale di prevenzione e Piani regionali di prevenzione. Programmi di prevenzione primaria e secondaria per il controllo di malattie infettive e non.
 - e) Appropriatezza prescrittiva e terapeutica. Il Programma Nazionale Esiti e il ruolo di AGENAS.
 - f) Infezioni correlate all'assistenza (sul territorio). Stewardship antibiotica e problematiche correlate con antibiotico-resistenza
- Predisporre elenchi di strutture (dipartimenti di prevenzione distretti, direzioni sanitarie) che nel proprio ambito o attraverso istituzioni collaboranti si rendono disponibili ad accogliere i Medici in formazione in particolare nell'ambito di:
 - a) Igiene e Sanità Pubblica
 - b) Direzione Sanitaria
 - c) Organizzazione servizi sanitari di base

Predisporre un elenco di professionisti di provenienza sia accademica che territoriale, distribuiti nel numero minimo di 2 per regione che abbiano tutti i requisiti scientifici e didattici idonei per svolgere l'attività formativa dei medici in Corso (di cui all' Art. 3 del presente Protocollo), nel rispetto della autonomia delle singole Regioni e di quanto riportato nel D. Lgs. n.368/99.

Art. 5 (Comitato scientifico dell' intesa FIMMG-SITI)

Al fine di promuovere l'attivazione delle iniziative previste dal presente Protocollo d'intesa ed altre che si ritenessero utili e urgenti, monitorare la realizzazione degli interventi e proporre gli opportuni adeguamenti per il miglioramento dei risultati è istituito un Comitato scientifico costituito dalla FIMMG e dai Medici Igienisti della SITI in numero totale di quattro esperti, nello specifico due per parte.

Il Comitato scientifico curerà in particolare:

- l'organizzazione delle iniziative di formazione di cui all'Art. 3 del presente Protocollo d'intesa
- la valutazione dell'efficacia degli interventi e la raccolta delle criticità
- l'introduzione di eventuali modifiche o integrazioni nell' offerta formativa derivante dal presente Protocollo d'intesa.

Art. 6 (Comunicazione)

Le Parti si impegnano a dare massima diffusione al presente Protocollo d'intesa presso gli Uffici Regionali e le rispettive strutture con le modalità che saranno ritenute di maggior efficacia comunicativa.

Art. 7 (Entrata in vigore e validità)

Il presente Protocollo d'intesa decorre dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere modificato previo accordo scritto fra le parti.